



**ERG Renew SpA**

**Modello  
di organizzazione e gestione**

**Decreto Legislativo  
n. 231 del 8 giugno 2001**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2011**

## Indice

<b>Definizioni</b>	<b>4</b>
<b>1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001</b>	<b>6</b>
1.1. Contenuto del Decreto e normativa di riferimento	6
1.2. Presupposti per l'esclusione della responsabilità della società	6
1.3. Sanzioni previste dal Decreto	7
<b>2. Modello adottato da ERG Renew SpA</b>	<b>8</b>
2.1 Motivazioni per l'adozione del Modello	8
2.2 Metodologia di predisposizione e struttura del Modello	8
2.3 Procedura di adozione del Modello	9
<b>3. Organismo di Vigilanza</b>	<b>10</b>
3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	10
3.2. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza	10
3.3. Durata in carica, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	11
3.4. Funzioni, poteri ed attività dell'Organismo di Vigilanza	11
3.5. Reporting nei confronti degli Organi Societari	12
3.6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	13
3.7. Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza	13
<b>4. Formazione e informazione</b>	<b>14</b>
4.1. Personale impiegato nelle aree di rischio	14
4.2. Personale neo assunto	14
4.3. Altro personale	14
4.4. Informativa a terzi	14
<b>5. Il sistema disciplinare</b>	<b>15</b>
5.1. Sistema sanzionatorio dei Dirigenti	15
5.2. Sistema sanzionatorio dei Dipendenti	15
5.3. Provvedimenti nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	16
5.4. Provvedimenti nei confronti dei consulenti o terzi	16
<b>6. Parte Speciale</b>	<b>17</b>
6.1. Introduzione	17
6.2. Struttura della parte speciale	17
6.3. Principi generali di controllo	18
<b>7. Reati contro la Pubblica Amministrazione</b>	<b>19</b>
7.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	19
7.2. Attività sensibili individuate	19
7.3. Protocolli di Controllo	19

<b>8. Criminalità informatica</b>	<b>20</b>
8.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	20
8.2. Attività sensibili individuate	20
8.3. Protocolli di Controllo	20
<b>9. Reati societari</b>	<b>21</b>
9.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	21
9.2. Attività sensibili individuate	21
9.3. Protocolli di Controllo	21
<b>10. Terrorismo</b>	<b>22</b>
10.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	22
10.2. Attività sensibili individuate	22
10.3. Protocolli di Controllo	22
<b>11. Delitti contro la personalità individuale</b>	<b>23</b>
11.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	23
11.2. Attività sensibili individuate	23
11.3. Protocolli di Controllo	23
<b>12. Salute e sicurezza</b>	<b>24</b>
12.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	24
12.2. Attività sensibili individuate	24
12.3. Protocolli di Controllo	24
<b>13. Ricettazione e riciclaggio</b>	<b>25</b>
13.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	25
13.2. Attività sensibili individuate	25
13.3. Protocolli di Controllo	25
<b>14. Reati contro l'Autorità Giudiziaria</b>	<b>26</b>
14.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	26
14.2. Attività sensibili individuate	26
14.3. Protocolli di Controllo	26
<b>15. Reati Ambientali</b>	<b>27</b>
15.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	27
15.2. Attività sensibili individuate	27
15.3. Protocolli di Controllo	27

## Definizioni

### **ATI**

Associazione Temporanea d'Imprese.

### **Attività sensibile**

Attività di ERG Renew SpA nel cui ambito ricorre il potenziale rischio di commissione dei reati.

### **Autorità**

Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Consob, Antitrust, Borsa Italiana, "Garante della privacy" e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere.

### **CCNL**

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da ERG Renew SpA.

### **Consulenti**

Coloro che agiscono in nome e/o per conto di ERG Renew SpA sulla base di un accordo contrattuale o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata.

### **Dipendenti e Personale**

I soggetti che hanno con la società un rapporto di lavoro subordinato, compresi i Dirigenti.

### **D.lgs. 231/2001**

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Contratti di Servizi**

I contratti in essere per lo svolgimento di attività proprie della Società o nel suo interesse da parte di soggetti terzi, in particolare da parte di altre Società del Gruppo ERG nell'ambito dei "contratti di servizi intercompany". I contratti hanno generalmente durata annuale e vengono sottoscritti dall'Amministratore Delegato.

### **Fornitore di servizi esterni**

Ente al quale la società ha esternalizzato, in tutto o in parte, attività rientranti nel proprio perimetro operativo.

### **Gestori dei servizi di rete**

Gestore dei Mercati Elettrici (GME), Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), Terna, ecc..

### **Linee Guida di Confindustria**

Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 approvate da Confindustria il 7 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni.

### **Modello**

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001.

### **Organi Sociali**

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di ERG Renew SpA, nonché i relativi componenti.

### **Organismo di Vigilanza o OdV o Organismo**

Organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

### **P.A. o Pubblica Amministrazione**

Enti pubblici, territoriali e non, i relativi funzionari ed organi interni ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.



## Definizioni

### Partner

Controparti contrattuali, quali ad es. fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società abbia una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d'impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito dei Processi Sensibili.

### Reati

I reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 anche a seguito di modifiche ed integrazioni.

### Soggetti Apicali

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato, nonché i soggetti titolari di deleghe conferite direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

### TUA

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", c.d. Testo Unico Ambientale.

## 1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

### 1.1. Contenuto del Decreto e normativa di riferimento

Con il Decreto<sup>1</sup> Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" - il Decreto), entrato in vigore il 4 luglio successivo è stato introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati sono stati compiuti.

La responsabilità dell'Ente (anche per reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato dove è stato commesso il reato) deriva dalla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, da parte di una persona fisica appartenente all'Ente, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso e qualora quest'ultimo non abbia adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto (cd. "colpa di organizzazione").

Con riferimento alle persone fisiche che devono aver commesso il reato, rileva la condotta posta in essere da chi ha ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o ne eserciti, di fatto, la gestione ed il controllo ("soggetti apicali"), e da persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno di tali soggetti.

In relazione ai reati da cui può nascere la responsabilità dell'Ente, il Decreto includeva, nella stesura originaria, esclusivamente quelli contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25); in seguito, più interventi del legislatore, dettati anche dall'esigenza di adeguamento alla normativa comunitaria ed alle convenzioni internazionali, hanno incluso molteplici altre casistiche (l'elenco completo è pubblicato nella sezione "Organismi di Vigilanza" della intranet ERGgate).

### 1.2. Presupposti per l'esclusione della responsabilità della società

Il Decreto stabilisce che l'Ente non venga chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello.

È quindi prevista una forma specifica di esclusione della responsabilità dell'Ente che dimostri:

<sup>1</sup> Adeguamento della normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, a:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

## 1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

- di aver adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal Decreto
- di aver affidato a un proprio organismo (l'Organismo di Vigilanza, di seguito anche Organismo o OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento
- che non c'è stato omesso od insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza
- che l'autore del reato ha agito eludendo fraudolentemente il Modello.

ERG Renew SpA, nella predisposizione del Modello ha opportunamente tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria; eventuali divergenze del Modello adottato rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità, poiché le Linee Guida, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello è stato predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società.

### 1.3. Sanzioni previste dal Decreto

Il Decreto prevede per gli illeciti amministrativi sanzioni di quattro tipi:

- **pecuniarie**, determinate attraverso un sistema che prevede per ogni reato un numero minimo e massimo di "quote". Per rendere le sanzioni realmente efficaci, la norma attribuisce al giudice il potere di definire il numero (tra 100 e 1000, tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e di quanto fatto per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito e prevenirne di ulteriori) ed il relativo valore (tra € 258,23 e € 1549,37 "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali") delle "quote" con cui sanzionare<sup>2</sup> l'Ente
- **interdittive**, ovvero i) l'interdizione dall'esercizio delle attività, ii) la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato, iii) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi, v) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
- la **confisca** del prezzo o del profitto del reato
- la **pubblicazione** della sentenza.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie, non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

<sup>2</sup> Sono previsti casi di riduzione della sanzione qualora (alternativamente) l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo e se il danno cagionato è irrisorio. La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (ovvero si è adoperato in tal senso), ovvero ha adottato un Modello idoneo a prevenire l'ulteriore commissione del reato verificatosi.

## 2. Modello adottato da ERG Renew SpA

### 2.1 Motivazioni per l'adozione del Modello

ERG Renew SpA, dal 30 giugno 2011, è controllata al 100% da ERG SpA a seguito dell'OPA totalitaria conclusasi il 7 giugno 2011 con il conseguente delisting della Società.

La Società opera principalmente nel business eolico in Italia ed all'estero e intende diversificare la propria presenza nell'ambito delle energie rinnovabili sviluppandosi anche nel settore fotovoltaico.

Nel 2007 la Società, già Enertad SpA, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività societarie, ha ritenuto opportuno adottare un Modello di Organizzazione e Gestione in linea con le prescrizioni del Decreto, in seguito aggiornato nel 2008 e nel 2009.

Nella predisposizione della presente nuova versione del Modello, la Società ha ritenuto opportuno recepire le "Linee Guida per l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs 231/2001 nelle Società del Gruppo ERG" approvate da ERG SpA e diffuse alle società controllate al fine di fornire indicazioni metodologiche, al di fuori dell'attività di direzione e coordinamento dalla stessa svolta<sup>3</sup>, in merito alla gestione della "compliance 231".

La Società ha infatti ritenuto, e ritiene tuttora, che l'adozione del Modello, unitamente al Codice Etico (di seguito "Codice"), costituiscano, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione di tutti i Dipendenti e collaboratori e di tutti gli altri portatori di interessi (azionisti, Pubbliche Amministrazioni, clienti, fornitori, agenti, terzi in genere ecc.) affinché, nell'espletamento delle proprie attività, tengano comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira ERG Renew SpA nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati.

Da tale impostazione deriva che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello hanno l'obiettivo di migliorare la Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati, e di costituire validi elementi sulla cui base la Società possa essere considerata non responsabile.

### 2.2 Metodologia di predisposizione e struttura del Modello

Il Modello ha lo scopo di predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, ove necessario, la loro conseguente regolamentazione.

Pertanto, le attività svolte per l'elaborazione<sup>4</sup> del Modello, possono essere così riassunte:

- **mappatura delle attività aziendali a rischio reato**, volta ad individuare le attività sensibili, comprendere le possibili modalità di commissione di reati ("risk assessment") previsti dal Decreto ed individuare le eventuali esigenze di interventi correttivi.

L'attività ha incluso l'esame della documentazione aziendale esistente, la conduzione di interviste con soggetti chiave della struttura aziendale, l'individuazione delle procedure esistenti, la comprensione delle modalità di segregazione dei ruoli, la mappatura dei controlli esistenti e la comprensione di come siano documentati, l'analisi delle eventuali situazioni di rischio verificatesi in passato e delle relative cause. Sulla base delle informazioni acquisite sono stati elaborati una "mappa dei rischi 231" ed un documento

<sup>3</sup> La gestione della compliance 231 è responsabilità delle singole legal entity, sia per quanto riguarda la scelta in merito all'adozione o meno di un Modello elaborato sulla base della propria specifica realtà aziendale, sia per quanto riguarda la metodologia operativa adottata nelle attività di eventuale predisposizione del Modello e di sua successiva gestione.

<sup>4</sup> Facendo riferimento a quanto espressamente previsto nel Decreto, nonché alle Linee Guida pubblicate da Confindustria, al "Position Paper" dell'Associazione Italiana Internal Auditors, al CoSO Report (proposto dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) quale standard internazionale in materia di controllo interno.

## 2. Modello adottato da ERG Renew SpA

di “gap analysis”, che identifica le aree di miglioramento e i piani di azione volti a garantire l’efficacia dei controlli istituiti dal Modello; i documenti ed i protocolli di controllo sono stati condivisi con il management.

- **definizione dei protocolli di controllo** e degli eventuali interventi (organizzativi, procedurali o informatici) necessari a definire un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati.

In relazione alla validità del Modello, particolare importanza assumono la struttura organizzativa, le attività e le regole attuate dal management e dal personale aziendale, finalizzate ad assicurare efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali, attendibilità delle informazioni aziendali verso terzi e verso l’interno, conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme ed alle politiche interne.

Il Modello è stato sviluppato considerando le principali posizioni espresse dalla giurisprudenza in relazione alle caratteristiche che questo deve possedere:

- **efficacia**: ovvero l’adeguatezza dell’insieme dei controlli istituiti a prevenire la commissione di reati
- **specificità**: le previsioni del Modello devono tener conto delle caratteristiche, delle dimensioni della Società e del tipo di attività svolte, nonché della storia della Società
- **attualità**: cioè l’idoneità a ridurre i rischi di reato in riferimento ai caratteri della struttura e dell’attività d’impresa anche con l’operato dell’Organismo di Vigilanza che lo mantiene aggiornato ed attuale nel tempo.

La struttura del Modello adottato da ERG Renew SpA è caratterizzata dalla presenza delle seguenti componenti rilevanti:

- **Codice Etico del Gruppo ERG**, cui si fa rimando, in cui vengono espressi i principi di riferimento cui deve essere ispirata l’attività di tutti coloro che concorrono con il proprio lavoro allo svolgimento dell’attività sociale
- **parte generale**, che definisce l’impianto complessivo del Modello, in relazione a quanto previsto dal Decreto ed alle specifiche scelte compiute dalla società nella sua elaborazione
- **parte speciale**, nella quale sono definite le regole cui attenersi nello svolgimento delle attività sensibili
- **sistema disciplinare**, da applicare in caso di violazione delle regole e delle procedure previste.

### 2.3 Procedura di adozione del Modello

Sebbene l’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione costituisca una “facoltà” e non un obbligo, ERG Renew SpA ha deciso di predisporre ed adottare un proprio Modello e nominare l’Organismo di Vigilanza in quanto consapevole che tale scelta rappresenta un’opportunità per migliorare la propria Corporate Governance.

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’Organo Dirigente”, la sua adozione e le successive modifiche ed integrazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero di un suo componente, salvo successiva ratifica dello stesso Consiglio in quanto depositario del potere originario di gestione del Modello.

All’Organismo di Vigilanza, come meglio descritto nell’ambito dei paragrafi successivi, è affidato sia il compito di predisporre il Modello avvalendosi del supporto delle risorse ritenute necessarie, coordinando le analisi e la mappatura delle attività e delle aree sensibili, sia di vigilare sul suo funzionamento e sulla sua osservanza sia, infine, di curarne l’aggiornamento.

Nell’ambito del processo di adozione del Modello, l’OdV redige una bozza di documento che sottopone al Consiglio di Amministrazione ai fini dell’approvazione e della relativa adozione.

## 3. Organismo di Vigilanza

### 3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto identifica in un "organismo dell'ente", dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché quello di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

La genericità del concetto di "organismo dell'Ente" giustifica l'eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle proprie caratteristiche dimensionali, sia delle proprie regole di Corporate Governance, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono di nominare un organismo diverso dal Consiglio di Amministrazione, che abbia caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse.

Possono essere chiamati a far parte dell'OdV collegiale componenti interni o esterni all'Ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Nel caso di composizione mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'Ente, l'indipendenza dell'organismo dovrà essere considerata con riferimento al collegio nel suo complesso e non al singolo componente.

### 3.2. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

La nomina dell'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione il quale, considerati gli elementi di cui al paragrafo precedente, ritiene che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto sia rappresentata dal conferire le attribuzioni e i poteri dell'Organismo ad un organo collegiale composto da un Presidente e da due componenti (preferibilmente il Direttore Internal Audit ed il Responsabile Risk Office di ERG SpA).

I suddetti componenti sono stati individuati in quanto in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 231/2001, dagli orientamenti prevalenti nella giurisprudenza e dalle Linee Guida di Confindustria.

L'Organismo di Vigilanza così individuato risponde del proprio operato solo al Consiglio di Amministrazione ed ha accesso diretto al Vertice Aziendale, al Collegio Sindacale e al Consiglio stesso. Al fine di assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza, l'Organismo non ha compiti operativi.

Nello svolgimento dei propri compiti, i componenti l'Organismo di Vigilanza devono astenersi da:

- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche, fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione
- essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società
- essere stretti familiari di Amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.

## 3. Organismo di Vigilanza

### 3.3. Durata in carica, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza durano in carica per un periodo preferibilmente non superiore a tre anni. In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, per qualsiasi motivo avvenuta, rimarranno in carica fino al momento della nomina dei nuovi componenti, ovvero alla conferma dei precedenti, da parte del nuovo Organo di Amministrazione.

La nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, che ha facoltà di delegare i legali rappresentanti della Società, salvo ratificare le eventuali nuove nomine effettuate dai delegati.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, la revoca di uno o più componenti dell'OdV nel caso in cui si verificano le seguenti circostanze:

- verificarsi di una causa di incompatibilità
- inadempienza reiterata ai propri compiti
- violazione del Modello
- inattività ingiustificata
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico
- dichiarazione di interdizione, inabilitazione nonché fallimento ovvero condanna con sentenze che comportino l'interdizione dai Pubblici Uffici, dagli uffici direttivi delle Imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- sopraggiungere di una condizione di conflitto di interessi
- variazioni dell'assetto azionario che comportino il cambiamento del soggetto che dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

Al riguardo, all'atto del conferimento dell'incarico, ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza dei menzionati motivi di incompatibilità in relazione alla specifica attività.

È facoltà dei componenti dell'OdV rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. In caso di rinuncia da parte di tutti i membri dell'Organismo, la rinuncia non ha effetto sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione; negli altri casi, la rinuncia ha effetto immediato.

### 3.4. Funzioni, poteri ed attività dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha il compito di svolgere, con autonomi poteri di iniziativa e controllo, le seguenti attività:

- vigilare sul rispetto del Codice Etico
- verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello ovvero l'idoneità a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto
- analizzare l'attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura delle attività "a rischio"
- promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello
- vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano a quanto previsto dal Modello
- effettuare periodicamente verifiche mirate sulla base di un programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione
- coordinarsi con le funzioni aziendali al fine di acquisire informazioni utili a realizzare un costante monitoraggio dell'evoluzione delle attività "a rischio"

### 3. Organismo di Vigilanza

- verificare che le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace vengano attuate tempestivamente
- attivare e svolgere verifiche interne per acquisire informazioni necessarie alla propria operatività
- curare l'aggiornamento del Modello rispetto alle modifiche normative e alla struttura aziendale affinché il Consiglio di Amministrazione possa approvarlo, mantenendo il documento coerente con le finalità descritte dal Decreto.

Nell'ambito delle attività di verifica su funzionamento, efficacia ed osservanza del Modello, l'OdV:

- qualora emerga che lo stato di attuazione delle regole previste sia carente, deve adottare tutte le iniziative necessarie al fine di far adeguare i comportamenti alle previsioni del Modello
- a fronte della necessità di adeguamento del Modello, deve attivarsi nel più breve tempo possibile
- potrà comunicare per iscritto i risultati delle proprie verifiche ai Responsabili delle Direzioni/Funzioni competenti, richiedendo un piano delle azioni di miglioramento
- acquisire direttamente presso le Direzioni/Funzioni competenti tutti gli elementi necessari per promuovere l'applicazione del sistema disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza deve informare nel più breve tempo possibile il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito ad eventuali gravi violazioni del Modello, richiedendo anche il supporto delle Direzioni/Funzioni in grado di collaborare nell'attività di verifica e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni non potranno essere in alcun caso sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo di Amministrazione è in ogni caso tenuto a svolgere un'attività di riscontro sull'adeguatezza dell'intervento dell'Organismo di Vigilanza.

Per lo svolgimento dei compiti assegnatigli, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri e facoltà:

- accedere ad ogni tipologia di documento aziendale rilevante in relazione alle funzioni attribuitegli
- avvalersi della collaborazione di qualsiasi funzione aziendale
- richiedere che qualsiasi Dipendente della società fornisca tempestivamente informazioni, dati e/o notizie necessarie per individuare aspetti connessi all'attività aziendale rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica della sua effettiva attuazione
- richiedere al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di essere convocato.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione deve approvare annualmente, su proposta dell'OdV, un'adeguata dotazione finanziaria per lo svolgimento delle sua attività.

L'operatività dell'Organismo deve essere disciplinata da un Regolamento, approvato dallo stesso, con particolare riferimento alla gestione delle proprie riunioni, alle modalità di adozione delle decisioni, alla verbalizzazione, all'eventuale delega di specifici adempimenti a singoli componenti (fatta salva la responsabilità collegiale anche per gli atti compiuti dal singolo delegato).

#### 3.5. Reporting nei confronti degli Organi Societari

Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione:

- all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere
- lo stato di avanzamento delle attività ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli
- immediatamente, per iscritto, eventuali problematiche significative scaturite dalle attività
- almeno semestralmente, nell'ambito di apposite relazioni, l'andamento della propria attività
- le eventuali violazioni del Modello.

Inoltre, l'OdV deve comunicare semestralmente l'andamento delle proprie attività al Collegio Sindacale, che deve informare immediatamente per iscritto nel caso di violazioni del Modello, i Vertici dell'Azienda, nonché il

### 3. Organismo di Vigilanza

Consiglio di Amministrazione.

#### 3.6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV, da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni ritenute utili alla sua attività, tra cui a titolo esemplificativo:

- gli esiti dei controlli posti in essere per dare attuazione al Modello, dai quali emergano criticità
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini inerenti alla società, per i reati di cui al Decreto
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti fatti che possano essere messi in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati)
- richieste di assistenza legale inoltrate da personale nei cui confronti la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto
- esiti di verifiche interne da cui emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto
- notizie relative a cambiamenti organizzativi
- aggiornamenti del Manuale dei Limiti di Autorità, anche attraverso la pubblicazione sul portale intranet
- operazioni significative o atipiche che possano essere a rischio in relazione ai reati di cui al Decreto
- violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sui luoghi di lavoro
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.

All'Organismo di Vigilanza dovrà altresì essere garantito accesso diretto ai sistemi di archiviazione elettronica eventualmente in uso e contenenti informazioni utili ai fini dell'attività del medesimo quali ad esempio:

- archivio societario (verbali delle riunioni degli Organi Societari, Statuti, ecc.)
- eventuali protocolli delle comunicazioni in ingresso ed in uscita.

La documentazione rilevante ai fini dell'applicazione del Modello dovrà essere conservata agli atti, da parte delle Direzioni/Funzioni interessate, per un periodo di 5 anni e dovrà essere oggetto di "passaggio di consegne" in caso di mutamenti organizzativi.

#### 3.7. Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza

La comunicazione con l'Organismo di Vigilanza deve avvenire attraverso l'apposita casella e-mail [ODV@ERG.IT](mailto:ODV@ERG.IT) o, eventualmente, contattando il Segretario.

L'Organismo di Vigilanza verifica ed assicura che coloro che effettuano una segnalazione non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e fa in modo che sia tutelata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità; potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere.

In ogni caso, l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime.

## 4. Formazione e informazione

Ai fini dell'attuazione del Modello, ERG Renew SpA ritiene necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta in esso contenute, sia nei confronti dei propri Dipendenti (già presenti in azienda o di futuro inserimento) sia dei Collaboratori esterni e dei terzi che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con la Società.

L'attività di formazione ed informazione è curata dall'Organismo di Vigilanza che si avvale, se necessario, del supporto di altre risorse interne alla società; partecipare all'attività di formazione è obbligatorio e l'inosservanza di tale obbligo, verificabile dall'OdV che effettua controlli in merito, è suscettibile di valutazione disciplinare.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, viene regolarmente aggiornata la sezione del portale intranet ERGgate dedicata all'Organismo di Vigilanza.

### 4.1. Personale impiegato nelle aree di rischio

La formazione del personale dirigente, del personale munito di poteri di rappresentanza e del personale non dirigente impiegato nelle aree di rischio di ERG Renew SpA deve avvenire sulla base di un seminario iniziale on-line, cui dovranno seguire periodici aggiornamenti e specifiche comunicazioni agli interessati.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a definire programmi di formazione mirati ogni qualvolta vengano individuate esigenze specifiche e/o modifiche significative al Modello.

### 4.2. Personale neo assunto

Con riguardo al personale neo assunto è prevista un'attività informativa e di formazione basata su:

- la consegna, unitamente alla lettera di assunzione, di una copia del Codice Etico e di una comunicazione informativa sul Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società
- l'erogazione di un seminario iniziale on-line finalizzata ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze considerate di primaria rilevanza in materia di Decreto Legislativo 231/01.

Successivamente alla formazione ed informazione iniziale possono seguire ulteriori iniziative formative in relazione all'incarico che il personale neo assunto va a ricoprire.

### 4.3. Altro personale

La formazione del personale non rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi avviene mediante la periodica pubblicazione di documentazione informativa sulla intranet aziendale e sugli altri mezzi di comunicazione interna (quali le bacheche aziendali e la rivista periodica di comunicazione interna), a cura dell'Organismo di Vigilanza.

### 4.4. Informativa a terzi

I soggetti terzi (rappresentanti, consulenti, agenti e terzi in genere) vengono informati sulle regole di comportamento adottate dalla società mediante idonea diffusione sul portale intranet (per i soggetti che vi accedono) ed internet del Gruppo sia del Codice Etico, sia del Modello di ERG Renew SpA (di cui è pubblicato un estratto).

Inoltre, è richiesto che i soggetti terzi che collaborano con la Società rilascino una dichiarazione sottoscritta (anche sotto forma di specifica clausola contrattuale) ove attestino la conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello di ERG Renew SpA e l'impegno ad osservarne le prescrizioni, nonché a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della società in reati di cui al Decreto.

## 5. Il sistema disciplinare

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello e si applica a Dipendenti, Amministratori, Sindaci, consulenti e terzi in genere prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare o contrattuale/negoziale.

Nel caso in cui il comportamento da censurare possa costituire un fatto di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001, l'attivazione delle procedure previste dal sistema disciplinare, avverrà indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

Resta salva la facoltà per la società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti da parte dei soggetti ai quali il sistema disciplinare si rivolge.

### 5.1. Sistema sanzionatorio dei Dirigenti

La violazione, l'infrazione, l'elusione, l'imperfetta o la parziale applicazione, da parte dei Dirigenti di ERG Renew SpA, delle singole regole di condotta di cui al presente Modello costituisce un illecito disciplinare sanzionabile alla stregua di quanto segue.

Ai fini del presente sistema disciplinare, i provvedimenti applicabili nei confronti dei Dirigenti della Società -nel rispetto comunque delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché delle eventuali normative speciali e delle disposizioni applicabili- possono consistere in:

- ammonizione scritta
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
- licenziamento.

In ogni caso, le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dirigente, all'intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati quanto gli effetti cui ERG Renew SpA può ragionevolmente ritenersi esposta -anche ai sensi e per gli effetti del Decreto- a seguito della condotta censurata. Qualora con un solo atto siano commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel corso di tre anni comporta automaticamente l'applicazione della sanzione immediatamente più grave.

E' affidato al Consiglio di Amministrazione, che a tal fine potrà avvalersi dell'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, il compito di verificare le effettive violazioni ed applicare le sanzioni.

Per quanto riguarda le modalità di verifica delle violazioni e di applicazione delle sanzioni, si dovrà far riferimento ai criteri di cui all'articolo 55 del CCNL ed all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

### 5.2. Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione, da parte dei Dipendenti di ERG Renew SpA soggetti al CCNL, delle singole regole di condotta di cui al presente Modello, costituisce un illecito disciplinare sanzionabile.

Ai fini del presente sistema disciplinare, i provvedimenti previsti nei riguardi dei lavoratori Dipendenti di ERG Renew SpA che non rivestono la qualifica di Dirigenti -nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello "Statuto dei Lavoratori", dell'articolo 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Energia e Petrolio (di seguito il "CCNL"), nonché delle eventuali normative speciali applicabili- sono quelli previsti dal CCNL all'articolo 55:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad 8 giorni lavorativi
- licenziamento.

In ogni caso, le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli

## 5. Il sistema disciplinare

obblighi violati quanto gli effetti cui ERG Renew SpA può ragionevolmente ritenersi esposta -anche ai sensi e per gli effetti del Decreto- a seguito della condotta censurata. Qualora con un solo atto siano commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel corso di tre anni comporta automaticamente l'applicazione della sanzione immediatamente più grave.

Il compito di accertare ed applicare sanzioni ai Dipendenti è affidato alla Direzione Risorse Umane di ERG SpA, la quale potrà avvalersi del supporto dell'Organismo di Vigilanza che sarà chiamato ad esprimere un parere non vincolante. Alla Direzione Risorse Umane di ERG SpA compete anche il monitoraggio del comportamento dei Dipendenti nella specifica prospettiva dell'osservanza del Modello, mentre compete all'Organismo di Vigilanza la vigilanza sull'efficacia del sistema disciplinare adottato.

### 5.3. Provvedimenti nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e Sindaci, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali adotteranno gli opportuni provvedimenti, commisurati al livello di responsabilità del soggetto coinvolto, all'intenzionalità e gravità del comportamento, come in particolare la proposta di revoca della carica alla successiva assemblea.

### 5.4. Provvedimenti nei confronti dei consulenti o terzi

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili a consulenti o fornitori terzi in genere o ogni commissione dei reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

## 6. Parte Speciale

### 6.1. Introduzione

La Società ha svolto un'analisi dei processi aziendali finalizzata all'individuazione delle aree a rischio di commissione di reati e alla verifica dell'adeguatezza del proprio Modello in relazione alle problematiche rilevanti ai fini del Decreto.

A fronte dell'individuazione delle aree a rischio, della valutazione dei controlli esistenti, dell'identificazione dei piani di azione necessari a sanare le carenze individuate, sono stati predisposti i protocolli di controllo.

Scopo della presente parte speciale è disciplinare le attività sensibili ed introdurre opportuni controlli volti a garantire l'efficacia del Modello adottato dalla Società.

E' destinatario della parte speciale tutto il personale della Società che, a prescindere dal ruolo esercitato nella struttura organizzativa, potrebbe rendersi responsabile, in relazione alle mansioni assegnate, delle ipotesi di reato considerate.

I Responsabili delle singole Direzioni e Funzioni devono prestare la massima attenzione alla diffusione delle disposizioni contenute nella parte speciale nell'ambito delle proprie aree di responsabilità.

Eventuali inosservanze delle regole previste nella parte speciale comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

### 6.2. Struttura della parte speciale

La parte speciale si articola in tante parti (chiamate "sezioni") quante sono le sezioni di reato (intese come l'insieme delle fattispecie di reato riconducibili alla stessa area di reato) previste dal Decreto e che sono state individuate come rilevanti in relazione alle attività svolte dalla Società.

In ciascuna delle sezioni di seguito elencate sono indicati i reati previsti dal Decreto, le attività nell'ambito delle quali tali reati potrebbero essere commessi ed i protocolli di controllo contenenti principi e regole di comportamento finalizzati a prevenire la commissione dei suddetti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Criminalità informatica
- Reati societari
- Terrorismo
- Delitti contro la personalità individuale
- Salute e sicurezza
- Ricettazione e riciclaggio
- Reati contro l'Autorità Giudiziaria
- Reati Ambientali.

Non sono ricomprese nell'elenco alcune fattispecie di reato previste dal Decreto (in particolare, reati in materia di falsità in monete, reati transnazionali) in quanto il relativo rischio appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile per la Società.

## 6. Parte Speciale

### 6.3. Principi generali di controllo

I principi generali posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli di controllo di cui alla presente parte speciale possono essere sintetizzati come segue:

- **Rispetto del Codice Etico:** tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente ai principi comportamentali esposti nel Codice Etico adottato dalla Società.
- **Segregazione dei compiti:** lo svolgimento delle attività aziendali deve essere basato sul principio della separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di una persona diversa da chi esegue operativamente o controlla tale operazione. La segregazione dei compiti deve essere garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso processo, di più soggetti; può essere attuata attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che consentono l'esecuzione di certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.
- **Attribuzione di poteri:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la società in determinate operazioni specificando i limiti e la natura delle stesse. L'attribuzione di poteri per una determinata tipologia di atto deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge per il compimento di quell'atto.
- **Trasparenza e tracciabilità dei processi:** ogni attività rilevante ai fini del Decreto deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua. La corretta conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti, tramite supporti informatici e/o cartacei, deve essere garantita.
- **Adeguatezza delle norme interne:** l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

## 7. Reati contro la Pubblica Amministrazione

### 7.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

Gli artt. 24 e 25 del Decreto stabiliscono la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c. p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c. p.)
- Truffa (art. 640 c. p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c. p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c. p.)
- Concussione (art. 317 c. p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c. p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c. p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c. p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c. p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c. p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c. p.)
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c. p.).

### 7.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- Accordi transattivi
- Acquisizione e sviluppo progetti di parchi eolici
- Acquisizione e gestione di erogazioni/contributi pubblici
- Acquisti
- Adempimenti degli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali
- Consulenze
- Contrattualizzazione proprietari
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici
- Gestione delle attività di lobby tecnico-politica
- Gestione degli adempimenti circa salute, sicurezza e igiene sul lavoro
- Gestione dei beni mobili e immobili
- Gestione di contratti/ convenzioni con soggetti pubblici
- Gestione visite ispettive
- Omaggi e liberalità
- Rapporti con le Autorità di Vigilanza ed i gestori di servizi pubblici
- Ricorso a fornitura di manodopera da parte di imprese terze
- Selezione dei partner
- Selezione ed assunzione del personale anche appartenente alle categorie protette.

### 7.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

## 8. Criminalità informatica

### 8.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 24- bis del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.).
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art.488 c.p.)
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento (art. 635 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

### 8.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello è stata individuata la seguente attività sensibile con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- Gestione delle dotazioni informatiche.

### 8.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

## 9. Reati societari

### 9.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'articolo 25 ter del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 - bis c.c.)
- Interessi degli Amministratori (art. 2391 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

### 9.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello è stata individuata la seguente attività sensibile con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- Contabilità e bilancio.

### 9.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

## 10.Terrorismo

### 10.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'articolo 25-quater del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (articolo 1 Decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15)
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 (Articolo 2).

### 10.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- Acquisti
- Consulenze
- Gestione dei beni mobili e immobili
- Selezione dei partner
- Selezione e assunzione del personale anche appartenente a categorie protette.

### 10.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

## 11. Delitti contro la personalità individuale

### 11.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

Articolo 25-quinquies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale articolo (art. 600-quater1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

### 11.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- Gestione delle dotazioni informatiche
- Ricorso a fornitura di manodopera da parte di imprese terze
- Selezione ed assunzione del personale.

### 11.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

## 12. Salute e sicurezza

### 12.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'articolo 25-septies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- Omicidio colposo (art. 589 c. p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c. p.).

### 12.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- Adempimenti in termini di sicurezza nei contratti di appalto
- Gestione degli adempimenti circa salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

### 12.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

## 13. Ricettazione e riciclaggio

### 13.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'articolo 25 octies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

### 13.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- Acquisti
- Consulenze
- Gestione flussi finanziari
- Selezione dei partner.

### 13.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

## 14. Reati contro l'Autorità Giudiziaria

### 14.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'articolo 25 novies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione al seguente reato:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c. p.).

### 14.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- Accordi transattivi
- Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e Pubblici Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

### 14.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

## 15. Reati Ambientali

### 15.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'articolo 25 undicies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.)
- Violazione delle previsioni del TUA in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi idrici di acque reflue industriali (art. 137 TUA)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA)
- Inquinamento/Mancata bonifica dei siti contaminati (art. 257 TUA)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 TUA)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA)
- Violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art. 260-bis TUA)
- Violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art. 279 TUA)
- Commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992)
- Sostanze lesive dell'ozono (art. 3 L. 549/1993)
- Inquinamento da navi (D.lgs. 202/2007).

### 15.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- Acquisizione e sviluppo progetti di parchi eolici
- Costruzione, gestione e manutenzione impianti
- Gestione e smaltimento rifiuti.

### 15.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS